

Avv. MARCO GIGANTESCO  
P.zza L.V. Beethoven, 12 - Tel/Fax 080 4934427  
70017 PUTIGNANO (BA)  
C.F. GGN MRC 63A05 A662R  
P. IVA 04411710728

Scrit. N. 1785/11  
Gen. N. 2004  
Rep. N. 1978



ORIGINALE


TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA N. 1785 DEL 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



921

Il Giudice del Tribunale di Bari - Sez. I Civile in  
composizione monocratica - Dott. Saverio U. de Simone ha  
emesso la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. 7/97 R. G. A. C. vertente

T R A

██████████ S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv.  
Marco GIGANTESCO in virtù di mandato a margine della  
comparsa di costituzione in giudizio del 16/5/2007

- ATTRICE OPPOSTA -

E

GRAN ██████████ e Antonio,  
rappresentati e difesi dagli Avv. ti ██████████ e  
██████████ come da mandato a margine dell'atto di  
opposizione

- CONVENUTI OPPONENTI -

OGGETTO: Ricalcolo del rapporto dare-avere tra la banca ed il correntista.

CONCLUSIONI: all'udienza del 17/2/2010 la causa passava in decisione ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni rassegnate contestualmente dai procuratori delle parti, da intendersi qui pedissequamente trascritte.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7/4/97

Antonia Rosalia e I. Antonio convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, perché, previa sospensione della provvisoria esecuzione, revocasse il D. I. n. 17/97 emesso l'11/1/97 e notificato il 6/3/97, con il quale veniva ingiunto loro di pagare in solido ed in favore della banca la somma di f. 192.435.545 oltre interessi nella misura del 12,90% a decorrere dal 3/8/95 fino al soddisfo per lo scoperto del c/c n. 018.01.0264509. Premesso che G. Antonia aveva ottenuto un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c, finalizzata a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa, previa acquisizione della garanzia personale di suo marito I. [REDACTED], gli opposenti lamentavano la nullità del decreto perché emesso non sulla

base di un estratto conto ma di un mero saldaconto e chiedevano che venisse dichiarata l'invalidità e la nullità parziale del contratto in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della provvigione di massimo scoperto (CMS), degli interessi addebitati per differenze di valuta, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, di conseguenza, venisse determinato l'esatto dare-avere tra le parti.

Chiedevano altresì che fosse dichiarata la nullità della fideiussione *omnibus* prestata dal [REDACTED], che fosse determinato il costo effettivo annuo del rapporto in essere e che la banca fosse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ed al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione del loro nominativo alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.


Si costituiva ritualmente in giudizio [REDACTED] S.p.A. e contestava il contenuto della domanda, della quale chiedeva l'integrale rigetto; in particolare sosteneva che il D. I. era stato emesso in forza di un atto perfettamente idoneo alla sua adozione, che il richiamo agli *usi di piazza* era


valido ed efficace e contestava la doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi, che invece rispondeva ad una prassi del tutto legittima.

Dopo aver rimarcato che la legge 17/2/92 n. 154 era inapplicabile ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, sottolineava la validità della c.d. fideiussione *omnibus* e contestava la *ex adverso* asserita violazione del principio di buona fede contrattuale, chiedendo la conferma del D. I. e la condanna degli oppositori al pagamento degli interessi convenzionali nella misura del 17,75%, con vittoria delle spese processuali.

Interveniva poi in causa la CARISAL S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che nelle more aveva acquisito la titolarità pro-soluto dei crediti a sofferenza della [REDACTED].

Ammissa ed espletata una C.T.U., con memoria del 15/5/2007 si costituiva in giudizio con un altro difensore l'[REDACTED] S.p.A., quale procuratore di [REDACTED] S.p.A. e della società [REDACTED] s.r.l.; all'udienza del 16/5/2007 la causa veniva introitata una prima volta per la decisione e, emessa la sentenza n. 2214/07 del 24/9-1/10/07, veniva poi rimessa sul ruolo per





5

integrare la C.T.U. secondo i criteri indicati nella contestuale, separata ordinanza.

Espletato l'incombente, all'udienza indicata in epigrafe, poi, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva definitivamente riservata per la decisione con la concessione dei termini di legge per le conclusionali e le repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Decise con la sentenza parziale le questioni di diritto nei sensi di cui alla motivazione, non resta al Tribunale che prendere atto delle conclusioni finali rassegnate dal C.T.U. il quale, ricalcolando il rapporto dare-avere tra le parti partendo da un saldo pari a zero alla data del 31/12/88, ha riscontrato un credito finale a favore del cliente pari ad € 62.205,22.

Ne consegue che la domanda di pagamento proposta dalla banca, insita nell'istanza monitoria, è infondata e va definitivamente rigettata.

Va del pari disattesa la riconvenzionale di condanna della banca alla ripetizione dell'indebito oggettivo.

Ed invero, per il suo accoglimento il correntista opponente avrebbe dovuto dimostrare di aver versato per intero alla

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.


banca il saldo del conto corrente azionato in sede monitoria.

In difetto di tale prova, la condanna alla restituzione della somma realizzerebbe una indebita locupletazione del correntista, il cui diritto si esaurisce nell'accertamento negativo del suo debito verso la banca.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della banca soccombente nella misura della metà, mentre il residuo 50% può essere compensato in ragione del rigetto sia della domanda risarcitoria che della riconvenzionale di ripetizione di indebito formulate dagli opposenti; le spese di C.T.U., invece, restano definitivamente carico della banca, che determinò la necessità di ricorrere al mezzo tecnico per appurare l'(in)esistenza del suo credito.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Bari - Sez. I in composizione monocratica -, pronunciando definitivamente, nel contraddittorio fra i procuratori delle parti, sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 17/97, emesso l'11/1/97 e notificato il 6/3/97, proposta con atto di citazione notificato il 7/4/97 da 



e [redacted] nei confronti della [redacted]  
cui è subentrato in corso di causa l [redacted],  
rigettate tutte le altre eccezioni di rito e di merito,  
così provvede:

1. rigetta la domanda attorea di pagamento proposta in sede monitoria;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebitato;
3. condanna la banca al pagamento della metà delle spese e competenze di causa, che liquida in complessivi € 3.202,00, di cui € 202,00 per esborsi, € 1.400,00 per diritti ed € 1.600,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge ed il rimborso forfetario delle spese generali, da distrarsi in favore dei difensori degli opposenti, dichiaratisi anticipatari;
4. compensa tra le parti la residua metà di esse;
5. pone definitivamente a carico della banca le spese di C.T.U.;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Bari, li 17/5/2010

TRIBUNALE DI BARI  
Depositato nella cancelleria  
Oggi, 19 MAG 2010

IL GIUDICE  
Saverio U de Simone